-3390/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13/11/2012

SENTENZA N. 19501/2012

REGISTRO GENERALE N. 10496/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRO PETTI	- Presidente -
Dott. ENZO IANNELLI	- Consigliere -
Dott. DOMENICO GENTILE	- Rel. Consigliere -
Dott. GIULIANO CASUCCI	- Consigliere -
Dott. DOMENICO GALLO	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) SORDILLO LUCIA N. IL 22/08/1979

avverso l'ordinanza n. 5390/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 19/01/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Letto il parere del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Mura che ha concluso per il rigetto del ricorso ;
Letti il ricorso ed i motivi proposti;

CONSIDERATO IN FATTO
1.1)-La Corte di appello di Milano , con ordinanza del 21.12.2011 , dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'odierno ricorrente ,
SORDILLO LUCIA
avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano in data 24.06.11 relativamente all'imputazione di truffa in danno di Gipponi Barbara che veniva indotta in errore circa la esigibilità dell'assegno a lei versato dall'imputata;

1.2)-L'imputata sollecitava la sentenza assolutoria sostenendo : -che non vi era prova che l'imputata avesse sottoscritto l'assegno ; -che tale tesi difensiva era corroborata dalla circostanza che la firma apposta sull'assegno era notevolmente diversa da quella originale dell'imputata; -che al fine di verificare l'autenticità e la paternità della firma poteva procedersi ad una perizia grafica; -che il Tribunale aveva sottovalutato il ruolo avuto nella vicenda dal compagno dell'imputata, sig. Mastropasqua Michele;

1.3)-La Corte d'Appello di Milano , con l'ordinanza predibattimentale sopra indicata, dichiarava inammissibile il proposto gravame sul rilievo della ritenuta genericità e ripetitività dei motivi di impugnazione.

2.1)-Ricorre per cassazione l'imputata , con unico atto di gravame, denunciando violazione di legge ed vizio di motivazione osservando che i motivi di appello non erano stati formulati in modo generico, essendo state indicate le ragioni che, ad avviso della difesa, sarebbero state meritevoli di valutazione ai fini della richiesta sentenza assolutoria .
-Inoltre l'ordinanza era da censurare per avere ritenuto la genericità dei motivi di appello senza menzionarli ed esaminarli nello specifico, dando origine ad un provvedimento del tutto generico.
CHIEDE l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.0)-Il ricorso è fondato.

3.1)-La motivazione adottata nell'ordinanza risulta predisposta con espressioni di carattere generale e valide per ogni situazione e si risolve, in sostanza, in una motivazione meramente apparente.

3.2)-I principi di diritto in ordine all'inammissibilità delle impugnazioni sono correttamente ma genericamente espressi , privi come sono di ogni correlazione con le censure proposte in sede di impugnazione, che non vengono menzionate neppure per sommi capi e che vengono bollate di genericità , ripetitività ed irrilevanza , senza però richiamare alcuno dei passaggi della motivazione di primo grado e senza chiarire in qual modo quegli stessi motivi risultavano già esaminati

dal Tribunale e senza motivare in ordine alla correttezza delle soluzioni in fatto ed in diritto assunte in primo grado.

3.3)-Il giudice di appello è giudice del merito ed è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento. (Cassazione penale, sez. IV, 18/11/2008, n. 47387)

3.4)-Anche nel caso in cui il giudice di appello concordi nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della statuizione di responsabilità (la c.d. doppia conforme), residua al giudice d'appello l'onere di una necessaria autonoma motivazione, sia pure correlata alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante.

3.5)-Pertanto, non adempie all'obbligo della motivazione il giudice dell'impugnazione che, a fronte di specifiche censure in ordine alla ricostruzione delle circostanze fattuali del caso, ometta di esaminare specificamente tali rilievi e di esprimere, in ordine agli stessi, le doverose e logiche valutazioni. (Cassazione penale, sez. IV, 12/06/2008, n. 35319)

3.6)-Ne deriva che il contenuto esplicativo dell'impugnata ordinanza doveva essere correlato al contenuto dell'atto d'appello, essendo necessario per la Corte territoriale procedere all'esame diretto dell'atto d'appello.

3.7)-Ed invero, a fronte della motivazione del primo giudice, l'appellante sollecitava la sentenza assolutoria sostenendo : -che non vi era prova che l'imputata avesse sottoscritto l'assegno ; -che tale tesi difensiva era corroborata dalla circostanza che la firma apposta sull'assegno era notevolmente diversa da quella originale dell'imputata; -che al fine di verificare l'autenticità e la paternità della firma poteva procedersi ad una perizia grafica (attività certamente espletabile nel giudizio di appello, ove ritenuta necessaria) ; -che il Tribunale aveva sottovalutato il ruolo avuto nella vicenda dal compagno dell'imputata, sig. Mastropasqua Michele.

3.8)-Non si trattava dunque di mere formulazioni generiche e/o assertive, bensì di indicazione degli elementi e delle considerazioni che - ad avviso della difesa - avrebbero dovuto comportare un vaglio più approfondito avuto riguardo al peculiare svolgimento dei fatti, alla successione cronologica degli stessi, alla piena percepibilità di quanto era avvenuto e all'individuazione del soggetto che aveva materialmente operato la falsificazione , nonchè al ruolo svolto nella vicenda dall'imputata.

3.9)-Si trattava, in buona sostanza, di doglianze non scollegate dagli accertamenti indicati nella sentenza di primo grado impugnata, con le quali l'appellante continuava a coltivare la propria linea difensiva, così formulando - in punto di responsabilità - motivi di appello che presentavano quelle necessarie, sia pur ridotte all'essenziale, connotazioni di specificità, idonee a far sorgere il diritto ad

una risposta della Corte d'Appello, in applicazione del principio del "favor impugnationis" (in virtù del quale, per l'appello, l'esigenza di specificità del motivo di gravame ben può essere intesa e valutata con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità, tenuto conto della peculiarità di tale ultimo giudizio e dovendo, tra l'altro, la Corte di Cassazione, al di fuori di alcuni casi, verificare anche se le lamentate violazioni di legge siano state dedotte con i motivi di appello). (Cassazione penale, sez. IV, 07/12/2011, n. 48469)

3.10)-Alla stregua delle suesposte considerazioni, l'impugnato provvedimento deve pertanto essere annullato con rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per il giudizio di secondo grado.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano .

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2012

Il Consigliere Estensore
Dott. Domenico Gentile

Il Presidente
Dott. Ciro Petti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 23 GEN 2013
IL CANCELLIERE
Claudia Pianelli